

IVA

La richiesta di informazioni aggiuntive nel rimborso Iva ai soggetti esteri

di **Marco Peirola**

L'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE, con le conclusioni presentate il 17 gennaio 2019 in merito alla causa C-133/18 (*Sea Chefs Cruise Services*), ha esaminato un aspetto specifico della **gestione delle istanze di rimborso da parte dello Stato membro** al cui interno sono stati effettuati gli acquisti di beni/servizi per i quali viene chiesta la restituzione dell'imposta da parte dell'acquirente di altro Stato membro.

La questione sollevata dal giudice del rinvio è se il **termine di un mese**, previsto dall'[articolo 20, par. 2, Direttiva 2008/9/CE](#), abbia natura **decadenziale**, nel qual caso la sua inosservanza da parte dell'istante comporta l'**automatico diniego del rimborso**.

Il termine mensile è riferito al limite temporale entro il quale devono essere trasmesse le **informazioni ritenute indispensabili per decidere in merito alla restituzione dell'imposta**. Sicché, se al suddetto termine è possibile attribuire **natura non perentoria, ma meramente ordinatoria**, il soggetto al quale viene negato il rimborso per non avere ottemperato alla richiesta di informazioni nel rispetto del termine può regolarizzare l'istanza di rimborso **fornendo gli elementi di prova** nell'ambito del **ricorso** di cui all'[articolo 23 Direttiva 2008/9/CE](#).

La portata della questione coinvolge anche lo Stato italiano, che con l'**articolo 38-bis2, commi 6 e 7, D.P.R. 633/1972** prevede che il **Centro operativo di Pescara**, in sede di gestione delle istanze di rimborso presentate dai soggetti stabiliti in altri Stati membri, possa chiedere **informazioni aggiuntive** che devono essere **fornite entro un mese dalla richiesta**.

Passando ad esaminare, in via preliminare, le **modalità di gestione delle istanze da parte dello Stato membro di rimborso**, in base all'[articolo 19 Direttiva 2008/9/CE](#), lo Stato membro del rimborso notifica senza indugio al richiedente la data in cui gli è pervenuta la richiesta, nonché – **entro quattro mesi dall'avvenuta ricezione della medesima** – la propria **decisione di approvazione o diniego del rimborso**.

In caso di **accoglimento della domanda**, il rimborso è effettuato, entro i **dieci giorni lavorativi successivi** alla scadenza del suddetto termine di quattro mesi (articolo 22, par. 1, della Direttiva n. 2008/9/CE), nello **Stato membro di rimborso** o, su domanda del richiedente, in altro **Stato membro**; in quest'ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall'importo che deve essere pagato al richiedente le **spese bancarie** relative al trasferimento ([articolo 22, par. 2, Direttiva 2008/9/CE](#)).

Entro il citato termine quadrimestrale, lo Stato membro di rimborso può, tuttavia, chiedere informazioni aggiuntive sia all'operatore nazionale, sia al Centro operativo di Pescara, che devono essere fornite **entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta**. In tal caso, la decisione di approvazione o di rifiuto del rimborso, anziché entro il termine ordinario di quattro mesi, deve essere notificata all'operatore nazionale **entro due mesi dal giorno in cui le suddette informazioni aggiuntive sono pervenute** allo Stato membro di rimborso ed è previsto che la decisione è notificata entro **tre mesi** dal giorno in cui la relativa richiesta è pervenuta al soggetto passivo italiano se quest'ultimo non ha fornito le informazioni richieste ([articolo 21 Direttiva 2008/9/CE](#)).

Il periodo a disposizione per la decisione relativa a tutta la richiesta di rimborso o a parte di essa **non è comunque inferiore a sei mesi** a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso; se quest'ultimo richiede ulteriori informazioni aggiuntive, la relativa decisione, per tutta o parte la richiesta di rimborso, è notificata al richiedente **entro otto mesi** ([articolo 21 Direttiva 2008/9/CE](#)).

In caso di **rifiuto, totale o parziale, della richiesta di rimborso**, è previsto che il soggetto interessato possa presentare ricorso presso le Autorità competenti dello Stato membro di rimborso secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti per le richieste di rimborso presentate dai soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro ([articolo 23 Direttiva 2008/9/CE](#)).

Nei casi di **ritardo nell'esecuzione del rimborso**, sulle somme dovute si applicano gli **interessi**, nella misura prevista per i ritardati rimborsi Iva ai soggetti passivi italiani ([articolo 27 Direttiva 2008/9/CE](#)), ossia – a partire dal 1° gennaio 2010 – **nella misura del 2% annuo**, ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#). Gli **interessi non** sono dovuti nel caso in cui l'operatore nazionale **non abbia fornito le informazioni aggiuntive** richieste entro i termini previsti e, in ogni caso, fino a quando i documenti richiesti dallo Stato membro di rimborso non siano stati da quest'ultimo ricevuti ([articolo 26 Direttiva 2008/9/CE](#)).

In caso di **rimborso indebito**, cioè ottenuto con **mezzi fraudolenti** o in altro **modo non corretto**, lo Stato membro di rimborso procede direttamente al **recupero dell'importo indebitamente pagato**, comprese le eventuali **sanzioni** pecuniarie e gli **interessi**; se la sanzione amministrativa o gli interessi non vengono pagati, lo Stato membro di rimborso può **sospendere ogni ulteriore rimborso** al soggetto passivo fino ad un importo pari a quello non pagato ([articolo 24 Direttiva 2008/9/CE](#)).

Ritornando alla questione oggetto della **causa C-133/18** in commento, l'Avvocato UE ha osservato che, *“dato il **carattere fondamentale del diritto al rimborso dell'Iva nell'ambito del sistema comune dell'Iva e del principio di neutralità**, che è un aspetto centrale di detto sistema, la fissazione di **termini di decadenza** che comportano l'estinzione del diritto in oggetto **deve necessariamente avvenire in modo chiaro e inequivocabile, mediante una formulazione espressa contenuta nella direttiva medesima**”*.

Al di là del fatto che la **natura decadenziale** del termine di cui si discute **non traspare in modo**

chiaro e inequivocabile dal dato normativo, assume rilevanza la previsione dell'[articolo 21 Direttiva 2008/9/CE](#), che stabilisce un **termine** entro il quale lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso dopo aver ricevuto le informazioni richieste ai sensi dell'**articolo 20, par. 1, o se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta**. Si può dunque affermare, secondo l'Avvocato generale, *“che l'articolo 21 della direttiva 2008/9 non esclude (...) la possibilità che lo Stato membro approvi un rimborso dell'Iva nonostante il fatto che il richiedente non abbia risposto alla richiesta di informazioni aggiuntive”* e *“ciò costituisce un'ulteriore prova del fatto che il termine previsto dall'articolo 20, paragrafo 2 non è stato concepito come termine di decadenza il cui mancato rispetto determina l'estinzione automatica del diritto alla detrazione”*.

In conclusione, **nell'attesa della conferma definitiva da parte della Corte**, il termine di un mese entro il quale l'istante deve fornire le informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro del rimborso **non ha natura decadenziale**, per cui *“il richiedente può presentare le informazioni aggiuntive precedentemente chieste dallo Stato membro di rimborso nell'ambito di un procedimento di ricorso allo scopo di regolarizzare la sua domanda di rimborso”*.

Al fine di garantire che tale facoltà non sia utilizzata in modo sistematico e che il termine in esame sia comunque rispettato, l'Avvocato UE è dell'avviso che *“lo Stato membro di rimborso possa – ma non debba – disporre che le **spese del procedimento di ricorso** derivante dalla mancata presentazione delle informazioni aggiuntive da parte del richiedente entro il termine previsto dalla disposizione in parola siano **a carico dello stesso richiedente**”*, fermo restando che *“la mancata risposta nei termini alla richiesta di informazioni aggiuntive può avere **implicazioni** ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2008/9 in relazione all'**interesse dovuto al richiedente se il rimborso dell'Iva viene effettuato in ritardo**”*.



Seminario di specializzazione

LE NUOVE REGOLE IVA SUI VOUCHER

Scopri le sedi in programmazione >